

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1968

che autorizza la Repubblica francese a prendere talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(68/301/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3,

considerando che, nel corso dei mesi di maggio e giugno, l'economia francese è stata colpita da una paralisi repentina ed inattesa;

considerando che tale paralisi relativamente prolungata ha determinato elevate perdite di produzione e che è stata accompagnata da gravi perturbazioni nei circuiti commerciali e finanziari, nonché da un rialzo dei costi di produzione, dovuto in particolare ad un rialzo dei costi salariali di molto superiore a quello al quale ci si poteva attendere in condizioni normali;

considerando che un clima industriale sfavorevole derivato dal contesto politico, sociale, economico e psicologico, è stato ingenerato in Francia dagli eventi di maggio e giugno 1968;

considerando in particolare che uscite di capitali a carattere speculativo, come anche la conversione di una parte rilevante dei depositi dei non residenti e l'aggravio del disavanzo della bilancia dei pagamenti correnti hanno provocato una diminuzione sensibile delle riserve ufficiali;

considerando inoltre che l'unione doganale ora conseguita comporta la soppressione totale dei dazi doganali all'interno della Comunità e l'integrale entrata in vigore della TDC, le cui aliquote sono

intaccate dal risultato dei negoziati commerciali del GATT; che ne risulta una riduzione rilevante della protezione tariffaria delle industrie francesi;

considerando che tutti i suddetti elementi fanno sì che l'economia francese si trova dinanzi a difficoltà eccezionali e che queste difficoltà possono avere ripercussioni sull'equilibrio esterno della Francia nel corso dei prossimi mesi;

considerando che tutta la Comunità può risentire delle difficoltà di cui sopra, data l'interpenetrazione sempre più stretta delle economie degli Stati membri;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato la situazione dell'economia francese a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, nonché le misure già adottate dalla Francia ai sensi dell'articolo 104 del trattato, ha raccomandato alla Francia di adottare, pure ai sensi dell'articolo 104, un certo numero di misure complementari;

considerando che la Commissione, dopo aver sentito il Comitato monetario, ha raccomandato al Consiglio un concorso reciproco e che il Consiglio ha accordato questo concorso reciproco con direttiva del 20 luglio 1968;

considerando tuttavia che, per l'ampiezza delle difficoltà attualmente esistenti in Francia e l'urgenza con la quale occorre rimediare, le misure raccomandate alla Francia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1 e le misure accordate nel quadro del concorso reci-

proco non costituiscono mezzi sufficienti, in quanto non potendo avere subito pieno effetto non possono da sole portare al ripristino a breve termine dell'equilibrio esterno dell'economia francese ;

considerando che spetta quindi alla Commissione di autorizzare l'adozione di misure di salvaguardia appropriate, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ;

considerando peraltro che queste misure, che derogano al funzionamento normale del mercato comune, devono essere strettamente limitate nel tempo ; che, inoltre, occorre seguire attentamente l'evoluzione della situazione dell'economia francese, in particolare quella della bilancia dei pagamenti, e procedere comunque sia a un riesame delle situazioni e dell'applicazione delle misure entro e non oltre il 15 ottobre 1968 ;

A

considerando che, in applicazione dell'articolo 67 del trattato, due direttive sono state adottate dal Consiglio l'11 maggio 1960 e il 18 dicembre 1962, le quali hanno liberalizzato in modo incondizionato e irreversibile talune categorie di movimenti di capitali, indicate nelle liste A e B allegate alla prima direttiva ;

considerando che, per i suesposti motivi, è d'uopo autorizzare la Repubblica francese a introdurre talune misure di controllo dei cambi che derogano parzialmente alle disposizioni prescritte dalle due direttive di cui sopra ;

considerando che le restrizioni ai cambi vanno limitate per quanto riguarda la loro durata e il loro campo di applicazione, al fine di evitare per quanto possibile di intralciare il funzionamento del mercato comune ;

B

considerando che, nelle circostanze attuali, per mantenere le esportazioni a un livello soddisfacente ed assicurare così l'equilibrio della bilancia commerciale, occorre stimolare provvisoriamente le esportazioni medesime ;

considerando che, a tal fine, occorre autorizzare il mantenimento e l'estensione dell'assicurazione « rischio economico », nonché una riduzione del tasso di sconto dei crediti risultanti dall'esportazione, misure che normalmente avrebbero dovuto essere soppresse il 1° luglio 1968, come pure autorizzare un nuovo aiuto calcolato in base ai salari incorporati nei prodotti esportati ;

considerando che, in virtù del meccanismo di assicurazione « rischio economico », le imprese esporta-

trici potevano sottoscrivere presso la Compagnia francese di assicurazione per il commercio estero polizze assicurative — le quali coprivano contratti relativi a beni venduti all'estero a prezzo fisso e per la cui fabbricazione è necessario un certo periodo di tempo — contro il rischio di un aumento dei costi di fabbricazione, con riserva di una franchigia annua del 4 % a carico dell'impresa beneficiaria dell'assicurazione ;

considerando che una diminuzione al 2 % del tasso preferenziale di sconto applicabile ai crediti risultanti dall'esportazione — mentre il tasso previsto dalle norme di diritto comune per le operazioni sul mercato interno è attualmente del 5 % — rappresenterebbe per gli esportatori un vantaggio di 3 punti ;

considerando che l'introduzione di un aiuto all'esportazione per i prodotti diversi dai prodotti agricoli non trasformati e da quelli energetici, sarebbe atta a compensare una parte dell'aumento dei salari e degli oneri sociali ; che tale aiuto verrebbe calcolato come segue :

- per i prodotti esportati, diversi da quelli agricoli ed energetici, in base ai salari diretti, compresi gli oneri sociali, gravanti sulle imprese esportatrici, nonché in base ai salari incorporati nei beni e servizi acquistati da dette imprese, includendovi anche in questo caso gli oneri sociali ;
- per i prodotti agricoli trasformati indicati nell'allegato II del trattato, in base ai salari diretti, oneri sociali compresi ;

considerando che, per tale aiuto, un tasso del 6 % per le esportazioni registrate in dogana tra il 1° luglio 1968 e il 31 ottobre 1968 e del 3 % per quelle registrate tra il 1° novembre 1968 e il 31 gennaio 1969 appare appropriato ;

considerando che, per quanto concerne l'assicurazione « rischio economico », siffatta misura avrebbe per effetto, tenuto conto della franchigia annua del 4 % a carico dell'esportatore e del costo del premio di assicurazione (0,5 % all'anno), di neutralizzare una parte del notevole ed improvviso aumento dei costi di produzione, aumento che potrà esser compensato soltanto a termine da ricavi di produttività ; che, d'altra parte, l'incidenza economica del vantaggio che agli esportatori francesi deriva dal tasso preferenziale di sconto per quanto concerne i crediti per operazioni a breve termine non supererebbe l'1,5 %, anche perché tali crediti vengono presentati al sconto per una durata piuttosto limitata (180 giorni al massimo) ; che la predetta incidenza per operazioni a medio termine sarebbe in media dell'1,5 % all'anno, dato l'effettivo importo e la durata dello scoperto di operazioni del genere ; che l'incidenza media di un aiuto calcolato in base ai

salari incorporati nei prodotti esportati può essere valutata, per il periodo d'applicazione del tasso del 6 %, a poco più del 2 % e, per il periodo d'applicazione del tasso del 3 %, a poco più dell'1 % del fatturato all'esportazione ;

considerando che le garanzie « rischio economico » e il tasso preferenziale di risconto esistenti anteriormente al 1° luglio 1968 erano stati dichiarati dalla Commissione incompatibili col mercato comune, ma che le difficoltà di carattere economico e sociale sorte nelle circostanze eccezionali sopra descritte e le ripercussioni di tali difficoltà sulla bilancia dei pagamenti giustificano che vengano autorizzati il mantenimento e l'estensione, in via eccezionale e temporanea, di queste due categorie di aiuti ;

considerando che, tuttavia, per quanto riguarda il tasso di risconto, il tasso preferenziale non dovrebbe in alcun caso essere inferiore al 2 %, mentre il vantaggio concesso agli esportatori non dovrebbe superare 3 punti nel periodo che va fino al 31 ottobre 1968 ed 1,5 punti nel periodo compreso fra il 1° novembre 1968 ed il 31 gennaio 1969 ;

considerando che va evitato qualsiasi cumulo dell'assicurazione « rischio economico » e dell'aiuto calcolato sulla base dei salari incorporati nei prodotti esportati ;

C

considerando che occorre facilitare il ritorno a una situazione normale ; che, in un numero assai limitato di settori particolarmente colpiti dai recenti eventi accaduti in Francia, si può temere per alcuni mesi, nell'eccezionale situazione in cui versa l'economia francese, un afflusso anormale di importazioni che possono avere ripercussioni dirette o indirette sulla bilancia dei pagamenti ; che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica francese a limitare in tali settori l'accentuarsi di talune importazioni originarie degli Stati membri, per periodi rigorosamente definiti e improrogabili ;

considerando che le suddette misure non devono ostacolare un congruo aumento degli scambi e che, per quanto possibile, non vanno aggravate le difficoltà settoriali alle quali altri Stati membri fanno fronte ; che i periodi di riferimento ed i tassi di aumento delle importazioni ai fini della determinazione del volume dei contingenti devono essere fissati in relazione a ciò ;

considerando che è opportuno subordinare queste limitazioni all'adozione di disposizioni analoghe nei confronti delle importazioni originarie dei paesi terzi, così da garantire l'efficacia delle misure ;

considerando che per quanto riguarda il settore dell'industria automobilistica, poiché il prolungato arresto della produzione ha esercitato un notevole effetto negativo sull'approvvigionamento del mercato interno, è necessario evitare un anormale afflusso delle importazioni e permettere così all'industria automobilistica francese di riservare una parte normale della sua produzione ai mercati esterni, senza con questo perdere una parte rilevante del suo mercato nazionale ;

considerando che è necessario e sufficiente autorizzare la Repubblica francese ad introdurre, per un periodo di quattro mesi, compreso fra il 1° luglio 1968 e il 1° novembre 1968, dei contingenti d'importazione per le autovetture e per gli autoveicoli industriali, di un volume che includa un congruo aumento rispetto al volume effettivamente importato nel corrispondente periodo del 1967 ;

considerando che per un certo numero di prodotti dei settori dell'industria tessile e degli apparecchi elettrodomestici, attualmente in corso di ristrutturazione, gli oneri salariali rappresentano un'alta percentuale dei costi di produzione e che, quindi, gli aumenti salariali incideranno notevolmente sui costi stessi ; che pertanto, tenuto conto della situazione d'insieme in precedenza descritta, un aumento brusco ed anormale delle importazioni rischierebbe di dare origine a serie difficoltà economiche che potrebbero aggravare il deterioramento della bilancia commerciale francese ;

considerando che è necessario e sufficiente autorizzare la Repubblica francese ad introdurre per un periodo di sei mesi, compreso fra il 1° luglio 1968 ed il 31 dicembre 1969, dei contingenti d'importazione calcolati ispirandosi alle considerazioni in precedenza indicate ; che, a tale effetto, è opportuno riferirsi al volume delle importazioni effettivamente raggiunto nel corso del corrispondente periodo del 1967, maggiorandolo in una misura appropriata alle diverse categorie di prodotti ;

considerando, che al livello dell'utilizzazione, taluni prodotti siderurgici cui si applica il trattato CEE e taluni altri prodotti cui si applica il trattato CECA possono essere sostituiti fra loro e che questi ultimi prodotti hanno costituito oggetto di misure di contingentamento per il periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 1968 ; che appare pertanto opportuno prevedere per i prodotti siderurgici cui si applica il trattato CEE un contingente d'importazione per il suddetto periodo ; che il volume di que-

sto contingente dovrebbe includere un congruo aumento rispetto a quello delle importazioni effettuate nel corrispondente periodo del 1967,

DECIDE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata, a titolo eccezionale e temporaneo, a mantenere in applicazione le misure di controllo dei cambi in vigore alla data della presente decisione.

La Commissione sindacherà in permanenza l'applicazione delle suddette misure.

Essa si riserva di revocare o di modificare la presente autorizzazione non appena la normalizzazione dei circuiti finanziari sarà sufficientemente avanzata.

Articolo 2

1. La Repubblica francese è autorizzata ad accordare alle esportazioni verso gli altri Stati membri gli aiuti seguenti, alle condizioni appresso previste :

- a) possibilità per le imprese esportatrici di sottoscrivere presso la Compagnia francese di assicurazioni per il commercio estero polizze assicurative a copertura, con riserva di una franchigia del 4 %, del rischio derivante dall'aumento dei costi di produzione nel corso dell'esecuzione di un contratto entrato in vigore anteriormente al 1° gennaio 1969 e relativo alla fornitura di beni venduti a prezzo fisso per la cui fabbricazione è necessario un certo periodo di tempo ;
- b) possibilità per le imprese esportatrici di beneficiare, fino al 31 gennaio 1969, per i crediti risultanti da operazioni all'esportazione, di un tasso preferenziale di sconto ; tale tasso non potrà essere inferiore al 2 % ed il vantaggio accordato agli esportatori non può superare 3 punti durante il periodo che si conclude il 31 ottobre 1968 e 1,5 punti nel periodo che va dal 1° novembre 1968 al 31 gennaio 1969 ;
- c) possibilità per le imprese di ottenere sino al 31 gennaio 1969 un aiuto per l'esportazione dei prodotti diversi dai prodotti agricoli non trasformati e dai prodotti energetici ; tale aiuto sarà calcolato come segue :
 - per i prodotti diversi dai prodotti agricoli e dai prodotti energetici, in base ai salari diretti e indiretti, oneri sociali compresi, incorporati nel prezzo dei prodotti medesimi ;
 - per i prodotti agricoli trasformati indicati nell'allegato II del trattato, in base ai salari

diretti, oneri sociali compresi, incorporati nel prezzo dei prodotti medesimi.

Il tasso di tale aiuto non può superare il 6 % per le esportazioni registrate in dogana tra il 1° luglio 1968 ed il 31 ottobre 1968 e il 3 % per quelle registrate nel periodo che va dal 1° novembre 1968 al 31 gennaio 1969.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, commi a) e c), non possono essere cumulati.

Articolo 3

1. La Repubblica francese è autorizzata ad adottare disposizioni atte a limitare, nella misura definitiva nell'allegato alla presente decisione, l'aumento delle importazioni in Francia di autoveicoli, di elettrodomestici e di prodotti tessili e siderurgici originari degli Stati membri.

2. La ripartizione dei contingenti fissati nell'allegato tra i vari paesi membri di provenienza delle merci dovrà essere operata dal governo francese in maniera equa e non discriminatoria e rispettando le correnti tradizionali di scambi.

Una priorità va riconosciuta in linea di principio alle domande presentate da importatori che, anteriormente al 1° giugno 1968, hanno concluso contratti di fornitura di merci prima della scadenza della validità dei contingenti che li concernono.

Articolo 4

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo è accordata a condizione che la Repubblica francese adotti disposizioni atte a limitare, per gli stessi periodi e nella misura definita in appresso, l'incremento delle importazioni dei prodotti menzionati in allegato, originari dei paesi terzi.

Per ciascun prodotto, il volume di importazione ammesso è quello del periodo corrispondente del 1967, maggiorato nella proporzione risultante, per le importazioni del medesimo prodotto originario degli Stati membri, dal contingente di cui all'allegato.

2. Nelle importazioni di cui al precedente paragrafo non sono comprese quelle originarie dei paesi terzi con i quali la Repubblica francese ha concluso accordi bilaterali che prevedono contingenti. Tuttavia, il volume dei contingenti previsto da tali accordi non può essere superato.

3. Nella ripartizione dei quantitativi importati, il governo francese deve evitare qualsiasi discriminazione e rispettare le correnti tradizionali di scambi.

Articolo 5

La Repubblica francese è autorizzata a ripartire in due quote i volumi di importazioni di cui agli

articoli 3 e 4. Tuttavia, la prima quota da ripartire dovrà essere quanto meno pari al 65 % di detti volumi, mentre la seconda dovrà essere ripartita interamente entro il 1° settembre 1968 per quanto concerne le autovetture ed entro il 1° ottobre 1968 per ciò che riguarda gli altri prodotti.

Articolo 6

Le importazioni temporanee che formano oggetto di traffico di perfezionamento. Si effettuano al di fuori dei limiti definiti agli articoli 3 e 4. Per quanto attiene alle autovetture, le importazioni di materiali fabbricati nel quadro di accordi di cooperazione fra imprese francesi e imprese degli altri Stati membri si effettuano al di fuori degli stessi limiti.

Articolo 7

La Commissione controllerà l'osservanza delle disposizioni della presente decisione.

Articolo 8

La Commissione adotterà le eventuali disposizioni necessarie alla applicazione della presente decisione, in particolare per quanto attiene alla gestione dei contingenti di cui sopra.

Articolo 9

1. La Commissione procederà all'esame permanente della situazione dell'economia francese.

In particolare, essa provvederà, a riesaminare la situazione generale non oltre il 15 ottobre 1968.

2. La Commissione si riserva di modificare o di abrogare la presente decisione se le condizioni particolari che l'hanno motivata non risultano più soddisfatte o se le misure adottate in conformità di essa arrecano gravi difficoltà ad uno Stato membro.

Le autorizzazioni accordate cessano comunque di aver vigore alle date rispettivamente fissate nelle disposizioni che precedono e nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

A. Periodo 1° luglio — 31 ottobre 1968

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Contingente
87.01	Trattori, compresi i trattori-verricello :	
	C. Altri trattori :	
	ex Trattori per uso stradale	633 unità
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :	
	A. Per il trasporto di persone, comprese le vetture miste :	
	I. Azionati da motore a scoppio o a combustione interna :	
	a) Autocarri e autobus azionati da motore a scoppio con una cilindrata pari o superiore a 2.800 cm ³ o da motore a combustione interna con cilindrata pari o superiore a 2.500 cm ³	257 unità
	II. Azionati da altri motori	
	B. Per il trasporto merci	3.836 unità
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :	
	A. Per il trasporto di persone, comprese le vetture miste :	
	I. Azionati da motore a scoppio o a combustione interna :	
	b) Azionati da altri motori	50.530 unità

B. Periodo 1° luglio — 31 dicembre 1968

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Contingente
51.04	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) :	
	A. Tessuti di fibre tessili sintetiche	739,2 tonnellate
	B. Tessuti di fibre tessili artificiali	1.250,7 tonnellate
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto : ex di numero pari o superiore a 100	50,6 tonnellate
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	} 7.128,4 tonnellate
55.09	Altri tessuti di cotone	
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco :	
	A. Di fibre tessili sintetiche	1.438,8 tonnellate
	B. Di fibre tessili artificiali	2.219,8 tonnellate
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati	2.214,3 tonnellate
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : ex calzini di fibre sintetiche	1.978.000 paia
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata	359,1 tonnellate
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :	
	A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento :	
	II. Altri :	
	ex Indumenti esterni a maglia	2.336,4 tonnellate
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : ex Impermeabili per uomo	} 262,9 tonnellate
61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. Altri : ex Impermeabili per donna	
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini	112,9 tonnellate
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini	} 134,2 tonnellate
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento :	
	B. Altri :	
	ex Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina	1.146,2 tonnellate

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Contingente
73.10	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo, barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:</p> <p>C. Semplicemente ottenute o rifinite a freddo</p>	
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:</p> <p>A. Profilati:</p> <p>III. Semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo</p>	
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:</p> <p>B. Semplicemente laminati a freddo, anche decapati:</p> <p>II. Altri</p>	
73.14	<p>Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità</p>	60.720 tonnellate
73.15	<p>Acciai legati ed acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>VII. Fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità</p> <p>B. Acciai legati:</p> <p>VI. Lamiera:</p> <p>b) Altre lamiera:</p> <p>2. Semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore</p> <p>aa) di 3 mm o più</p> <p>VII. Fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità</p>	
73.36	<p>Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti ed apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonché le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:</p> <p>ex Cucine e fornelli a combustibili gassosi, compresi gli apparecchi misti</p> <p>ex Parti e pezzi staccati di apparecchi a combustibili gassosi</p>	138.000 unità
84.15	<p>Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:</p> <p>ex Frigoriferi domestici elettrici a compressione</p> <p>ex Mobili di frigoriferi domestici concepiti per essere equipaggiati di un gruppo frigorifero a compressione</p>	245.000 unità
		148,5 tonnellate

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Contingente
84.40	<p>Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbiancare, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); ecc.:</p> <p>B. Macchine ed apparecchi per lavare la biancheria di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i sei chilogrammi; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico</p> <p>I. a funzionamento elettrico, ad eccezione degli idroestrattori:</p> <p> ex Apparecchi</p> <p> ex Parti e pezzi staccati</p>	<p>106.700 unità</p> <p>296 tonnellate</p>